



LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 28 12 1973 LIGURIA

SUPPLEMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 12 1973 N. 47

Modifiche alle Leggi Regionali 9- 4- 1973 n. 11 e 12 recanti norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull' inquadramento del personale regionale.

ARTICOLO 1

Il personale assunto direttamente dalla Regione Liguria nonché quello già dipendente dagli ex INAPLI ENALC ed INIASA trasferito alla Regione ai sensi del dpr 15 gennaio 1972 n. 10 e' iscritto alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali ed all' Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla data in cui ha iniziato il servizio presso la Regione. L' iscrizione alla CPDEL del personale proveniente dagli ex INAPLI ENALC ed INIASA e' subordinata limitatamente al periodo 1^o luglio 1972 - 3 maggio 1973 all' assenso del dipendente interessato il quale per detto periodo puo' anche optare per l' iscrizione all' Istituto nazionale di previdenza sociale. L' iscrizione all' Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dei dipendenti degli ex istituti professionali limitatamente al periodo 1 luglio 1972 - 3 maggio 1973 e' effettuata ai soli fini del trattamento di previdenza.

ARTICOLO 2

Per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 9 aprile 1973 nei riguardi dei dipendenti regionali non compresi tra il personale di cui all' articolo 1 inquadri a norma delle leggi regionali medesime che siano cessati o cessino dal servizio per qualsiasi causa che costituisca titolo per il trattamento di quiescenza la decorrenza agli effetti giuridici ed economici dell' inquadramento e' stabilita dal 1^o aprile 1972 o dalla successiva data di inizio delle prestazioni presso la Regione. Nei riguardi dei predetti dipendenti l' assegno << una tantum >> di cui all' articolo 34 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 11 e' scomputato dalle competenze arretrate ad essi spettanti in virtu' del primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 3

All' onere derivante dalla presente legge ammontante a lire 30.000.000 circa si provvede con gli stanziamenti previsti nei Capitoli 7 8 36 37 68 44- 7 del bilancio 1972 e nei Capitoli 4 20 e 90 del bilancio 1973 che presentano sufficiente disponibilita'.

ARTICOLO 4

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 dicembre 1973.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1973

___Num:0045

___Boll__Uff__Num:47

___Boll__Uff__Anno:1973